

MenopauseBoost-RivoluzioneMenopausa

Verbale di assemblea degli associati

Oggi 3 Marzo 2023 alle ore 19,00 si è riunita l'Assemblea degli associati dell'associazione in modalità telematica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto dell'associazione in ordine:

a) Art. 1 (Denominazione e sede):

- alla denominazione dell'associazione a seguito dell'iscrizione al RUNTS;
- alla sede legale e al suo trasferimento nell'ambito dello stesso comune;

b) Art. 11 (L'Assemblea)

- al numero di deleghe che ciascun associato può rappresentare in assemblea;

c) Art. 33 (Disposizioni finali)

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento telematico:

- Michela Taccola, associata e Presidente;
- Antonio Pettini, associato e Tesoriere;
- Barbara De Santis, associata e Vice Presidente;
- Roberta Nobile, associata e Segretario.

Sono inoltre presenti, in qualità di associate: Elena Pepe, Sofia Tiengo, Gabriella del Ry, Cristiana Rossi, Silvia Lotti, Cristiana Toccafondo, Raffaella Toccafondo, Elisabetta Beretta e Francesca Taccola. E' presente altresì Marco Marchetti, consulente dell'associazione.

Il Presidente, constatata la presenza dei membri del Consiglio Direttivo e di tutti gli associati, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante Marco Marchetti.

Il Presidente informa i presenti che, a causa di un refuso, lo statuto dell'associazione riporta erroneamente quale sede legale il seguente indirizzo: "Corso del Popolo 209 nel comune di Rovigo" e che, coerentemente con l'atto costitutivo e la volontà degli associati in sede di costituzione, occorre indicare quale sede dell'associazione "Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55".

Il Presidente informa che si rende necessario modificare alcuni articoli dello statuto per rendere quest'ultimo maggiormente aderente alle disposizioni normative vigenti degli enti del Terzo Settore.

Dopo breve discussione l'assemblea, ad unanimità di voti, delibera di modificare l'art. 1, 11 e 33 dello statuto dell'associazione come seguono:

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Menopauseboost-RivoluzioneMenopausa" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi,

negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore e pertanto la denominazione a seguito dell'iscrizione sarà "Menopauseboost-RivoluzioneMenopausa APS".

L'associazione ha sede legale in **Lungarno Gambacorti n. 55 – Pisa**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria nell'ambito dello stesso comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero massimo di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea può riunirsi anche in modalità telematica.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, whatsapp o qualunque altro mezzo telematico, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o divulgato mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

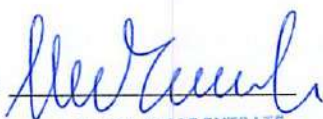
È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative attualmente vigenti in materia, al Codice del Terzo Settore D. Lgs. n. 117/2017 e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea ha termine alle 19:30 previa lettura ed approvazione del seguente verbale a cui viene allegato il testo integrale dello statuto modificato.

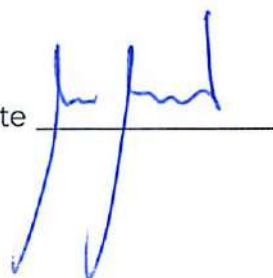
Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

11 MAG 2023

Il segretario verbalizzante



Registrazione 586 SERIE III
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO(*)
Elisabetta Martini



Comune di Pisa

Ufficio di Pisa

MF
MF

Statuto di

Menopauseboost-

RivoluzioneMenopausa

Associazione per la consapevolezza e
l'informazione delle donne in menopausa

APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Menopauseboost-RivoluzioneMenopausa" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore e pertanto la denominazione a seguito dell'iscrizione sarà "Menopauseboost-RivoluzioneMenopausa APS".

L'associazione ha sede legale in **Pisa - Lungarno Gambacorti n. 55.**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria nell'ambito dello stesso comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

(L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari).

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

MenopauseBoost-RivoluzioneMenopausa APS è un'associazione apartitica e laica e apolitica, che vuole operare e lavorare affinché le donne siano sempre più presenti a ricoprire ruoli apicali nelle istituzioni pubbliche, private e nella politica a prescindere dall'orientamento di appartenenza.

L'Associazione vuole pertanto diventare un gruppo di influenza per:

1. rendere consapevoli le donne riguardo alla perimenopausa, quale fase di vita importante che tutte attraversano e che può durare anche molti anni;
2. eliminare le influenze sociali e le stigmatizzazioni discriminatorie che le donne in perimenopausa spesso vivono sia in ambito sociale, familiare e lavorativo.
3. valorizzare il ruolo delle donne nella società, nella famiglia, nella politica e in generale in tutti gli ambiti della vita economica, di aggregazione, pubblica, professionale, scientifica e tecnica;
4. contribuire a colmare la scarsa informazione costruendo percorsi formativi attraverso i quali le donne potranno essere in grado di essere protagoniste e consapevoli della varietà di opzioni disponibili per gestire e soddisfare le esigenze individuali;
5. discutere i bisogni insoddisfatti delle donne per trasformare questa fase in un periodo di empowerment;
6. svolgere un ruolo di think tank per le istituzioni e per chi appartiene alla politica e al mondo sanitario per elaborare proposte di cambiamento e richieste che possano facilitare la vita delle donne, innanzitutto, ma anche degli uomini;
7. creare una rete di informazione e contatti tra le donne e i professionisti del settore volti a migliorare la qualità di vita, alla prevenzione delle patologie degenerative, e alla diffusione delle terapie idonee.

Le attività che l'associazione si propone di svolgere (tra quelle individuate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017) in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- educazione, istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d, D. Lgs. 117/2017;



organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l, D. Lgs. 117/201;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e sanitari nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco nei gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. 117/2017;
- sensibilizzazione istituzionale, informazione, formazione e comunicazione sul tema della perimenopausa verso le autorità Governative e Parlamentari, nazionali e regionali, enti pubblici e privati, organismi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dei servizi Sanitari regionali (SSR), ovvero Società Medico Scientifiche, Ordini medici professionali, associazioni di cittadini e di pazienti".

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nelle seguenti attività:

- informazione continua destinata al mondo femminile e alla perimenopausa attraverso meeting, live sui canali web e social, telegiornali e servizi giornalistici, attività di blogging;
- sensibilizzazione sui temi della salute, della sostenibilità, dell'ambiente, della cultura;
- formazione rivolta alle donne per dotarle degli strumenti adeguati per favorire l'informazione e la consapevolezza in ambito sanitario, sociale, economico e della tutela sociale e lavorativa;
- corsi di formazione, come ECM eseguiti da provider autorizzati, seminari di studio, laboratori, concorsi, manifestazioni ed eventi, e tutto ciò che può risultare utile al fine per il quale l'associazione è stata costituita. Nell'ambito dei propri fini l'associazione può promuovere e sviluppare iniziative o progetti specifici a cui possono essere attribuiti appositi identificativi o denominazioni;
- mentoring, ossia trasmissione e trasferimento di competenze da uno a più soggetti in diversi ambiti che possano essere d'interesse. Il target di riferimento sono le donne, ma in un'ottica inclusiva e costruttiva, possono essere coinvolti anche gli uomini;
- attività di coaching e sviluppo personale a partire dalla mappatura dei bisogni e dal bilancio delle competenze delle donne;
- definizione di obiettivi e strategie individuali;
- facilitazione dei processi di iniziazione alla cultura organizzativa;
- networking a livello nazionale e internazionale;
- attività di supporto e/o sviluppo del problem-solving attraverso:

organizzazione di seminari e workshop tematici rivolti alle donne per facilitare l'attività di risposta a criticità in ambito sanitario, professionale, relazionale, sociale, istituzionale e culturale in un'ottica di problem-solving.

- Consulenza per sviluppare progetti innovativi al femminile;
- hackathon ovvero hotspot per nuove idee, dove persone che non si conoscono tra di loro si riuniscono per sviluppare progetti finalizzati alla conoscenza e diffusione dei fini dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- svolgere le delibere dell'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per email o ancora con posta elettronica certificata.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato che, non essendo in regola con il versamento della quota associativa, non regolarizzi la sua posizione entro 6 mesi dalla ricezione di un sollecito di pagamento, si ritiene automaticamente decaduto.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- l'Organo di controllo
- l'Organo di revisione
- il Comitato scientifico.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero massimo di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea può riunirsi anche in modalità telematica.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, whatsapp o qualunque altro mezzo telematico, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o divulgato mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da sei membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere sempre rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in modalità telematica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

Ufficio Territoriale

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- elegge il Presidente, il Tesoriere;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, se non provvede l'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal Consiglio direttivo assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione se non provvede l'Assemblea.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti se non vi provvede l'Assemblea, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 17 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge. Stanti i compiti affidati al Tesoriere, o altro soggetto delegato, è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiuntiva dal Presidente per importi il cui limite massimo può essere definito dal Consiglio direttivo. Il Tesoriere può subdelegare alcune delle sue funzioni a persona di fiducia previa acquisizione del gradimento del Consiglio direttivo.

ART. 18 (l'Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Comitato Scientifico)

Il Consiglio se non vi provvede l'Assemblea, nomina il Comitato Scientifico che si compone da sei a dodici membri.



È membro di diritto del Comitato Scientifico il Presidente dell'Associazione, mentre gli altri membri del Consiglio sono invitati a presenziare alle riunioni del Comitato.

I membri del Comitato nominano al loro interno il Presidente. Il Comitato Scientifico dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere sempre rieletti.

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio e ha il compito di collaborare alla formulazione ed alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione e di formulare proposte e pareri in ordine al contenuto scientifico dell'attività dell'Associazione in armonia con i fini statuari.

Il Comitato Scientifico si riunirà per iniziativa del suo Presidente almeno una volta l'anno, oppure in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente dell'associazione, del Presidente del Comitato Scientifico o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

ART. 21 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;

ART. 23 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative attualmente vigenti in materia, al Codice del Terzo settore D. Lgs. n. 117/2017 e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.